

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A);
- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

è concesso il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.</p> <p>Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la disponibilità di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento; b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari. 	<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni. 2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: <ul style="list-style-type: none"> a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF. b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla LND; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno. d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.